

REGOLAMENTO DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI ISTITUZIONE CONSULTA

ART.1

FINALITA'

1. Il Comune riconosce e promuove il valore politico, economico, culturale, di solidarietà e di promozione sociale di tutte le organizzazioni associative operanti sul territorio comunale, promuove il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico.
2. Riconosce altresì alle Associazioni comunali la rappresentatività di interessi diffusi dei cittadini.
3. Nell'ambito delle competenze e dei principi statutari, valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazioni perseguita dalle Associazioni senza fini di lucro e aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche naturali, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico.

ART.2

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI ASSOCIATIVE

1. Ai fini di individuazione e del riconoscimento degli organismi associativi operanti nel territorio comunale e delle rispettive sfere di competenze territoriale e tematiche, oltre che di valorizzare nella forma più ampia le risorse dell'associazionismo, è istituito un apposito Albo Comunale.
2. Possono richiedere l'iscrizione all' Albo tutte le organizzazioni associative esistenti nel territorio comunale che operano per una o più finalità di cui all'art.1 e la cui attività non ha come scopo la divisione di utili fra gli associati.

ART.3

MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

- 1) La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Organizzazioni Associative è presentata all'Amministrazione Comunale dal legale rappresentante unitamente alla seguente documentazione:
 - a) Copia dell'Atto costitutivo o dello Statuto
 - b) Elenco dei soggetti che ricoprono le cariche sociali
 - c) Relazione sull'attività svolta nell'ultimo biennio oppure, per le Associazioni di nuova costituzione, relazione programmatica sull'attività che si intendono svolgere nel biennio successivo.
- 2) Il Dirigente del Settore Interventi Sociali, accertati i requisiti di cui al presente regolamento, provvede con la propria determinazione all'iscrizione all'Albo dell'associazioni che ne ha avanzata richiesta, dandone comunicazione al legale rappresentante.

ART.4

VERIFICHE SUCCESSIVE ALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

- 1) Ogni modifica dell'Atto Costitutivo o dello Statuto delle Associazioni iscritte all'Albo deve essere comunicato al Comune entro tre mesi dall'avvenuta variazione.

- 2) In ogni momento il Dirigente del Settore Interventi in Campo Sociale, su propria iniziativa o dietro richiesta di altro Organo Comunale o della Consulta delle Associazioni, può richiedere alle associazioni iscritte all'Albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
- 3) La perdita di tali requisiti, comporta la cancellazione dall'Albo che viene disposta con determinazione del dirigente preposto.
- 4) Il mancato svolgimento di alcuna attività nell'ambito dell'ultimo biennio comporta automaticamente la cancellazione dall'Albo.